

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1990

che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(90/642/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che la produzione vegetale riveste grande importanza nella Comunità;

considerando che gli organismi nocivi e le malerbe compromettono la resa di questa produzione;

considerando che è indispensabile proteggere i vegetali e i prodotti vegetali contro gli effetti di questi organismi, non solo per evitare una diminuzione delle rese o un pregiudizio per i prodotti raccolti, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura;

considerando che l'impiego di antiparassitari chimici è uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dall'azione degli organismi nocivi; che è tuttavia opportuno fissare le quantità massime obbligatorie al livello minimo consentito dalle buone pratiche agricole;

considerando tuttavia che tali antiparassitari non hanno solo ripercussioni favorevoli sulla produzione vegetale,

dato che si tratta in genere di sostanze pericolose o di preparati con effetti secondari pericolosi;

considerando che molti antiparassitari ed i loro metaboliti o prodotti di degradazione possono avere effetti nocivi sui consumatori di prodotti di origine vegetale; che tali antiparassitari non devono essere usati in modi che presentino un rischio per la salute dell'uomo o degli animali e per l'ambiente;

considerando che la Comunità dovrebbe promuovere tecniche agronomiche alternative e biologiche;

considerando che la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/186/CEE⁽⁵⁾, ha fissato le quantità massime dei suddetti residui ed ha assicurato la libera circolazione nella Comunità dei prodotti che presentano livelli di residui non superiori a tali quantità massime; che la direttiva precitata permette tuttavia agli Stati membri, ove lo ritengano giustificato, di autorizzare la circolazione nell'ambito del loro territorio di prodotti che contengono quantità di residui di pesticidi superiori a tali quantità massime;

considerando che quest'ultima disposizione comporta, in taluni casi, la persistenza di disparità tra gli Stati membri riguardo alle quantità massime ammissibili per tali residui di antiparassitari, disparità che possono contribuire alla creazione di ostacoli agli scambi e quindi intralciare la libera circolazione delle merci nella Comunità; che questi ostacoli devono essere eliminati, nell'ottica del completamento del mercato unico nel 1992;

⁽¹⁾ GU n. C 46 del 25. 2. 1989, pag. 5.⁽²⁾ GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 56.⁽³⁾ GU n. C 329 del 30. 12. 1989, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 36.